

## ALLEGATO I

### BOZZA DI ACCORDO

#### TRA

La Regione Lazio, con sede legale in Via Cristoforo Colombo, 212 - cap. 00145 Roma – C.F. n.80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio”, rappresentata ai fini del presente accordo nella persona del Direttore della Direzione Regionale Capitale naturale, parchi e aree protette dott. Vito Consoli, nato a Catania il 29/12/1957 (C.F. CNSVTI57T29C351O), dotato dei necessari poteri, giusta nomina conferita con DGR n. 639 del 17/11/2015 e rinnovata con DGR n. 615 del 3/10/2017,

#### E

l’ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, di seguito denominato “PNATE”, con sede e domicilio fiscale in Via Comunale 23, Fivizzano (Fraz. Sassalbo) (MS), partita IVA n. 02018520359, codice fiscale 02018520359, rappresentato ai fini del presente accordo dal legale rappresentante direttore Dott. Giuseppe Vignali,

l’ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, di seguito denominato “PNGSL”, con sede in Assergi – L’Aquila, Via del Convento, snc, partita IVA n. 01439320662, codice fiscale n. 93019650667, rappresentato ai fini del presente accordo dal legale rappresentante presidente Avv. Tommaso Navarra,

di seguito definite “parti”.

#### PREMESSO CHE:

- Con Delibera di Giunta Regionale I ottobre 2019, n. 690, la Regione Lazio ha fissato le linee di intervento prioritarie per la conservazione del lupo sul proprio territorio; una di queste è il contrasto all’ibridazione tra lupo e cane, da attuarsi con indagini a scala locale ed eventuali interventi puntiformi di contenimento.
- Il contrasto all’ibridazione risponde al interesse comune alle parti di conservazione dell’integrità genetica del lupo, condizione necessaria per il mantenimento della popolazione italiana di tale specie in uno stato soddisfacente come richiesto dalla Convenzione di Berna e dalla Direttiva 92/43/CEE.
- Ai sensi del DPR 357/1997 e ss.mm.ii. di attuazione della Convenzione di Berna e della Direttiva 92/43/CEE le Regioni e le Province Autonome sono i soggetti deputati al mantenimento della specie in oggetto in uno stato di conservazione soddisfacente.
- Le indagini conoscitive previste dalla DGR 690/2019 consisteranno in monitoraggio di base della presenza del lupo nel Lazio affiancato da analisi genetiche mirate al rilevamento di casi di ibridazione (presenza del fenomeno e livello di introggressione a scala locale) da svolgersi prioritariamente nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000. A seguito di tali indagini e dopo attenta valutazione caso per caso potrebbe figurarsi la necessità di effettuare interventi opportunistici puntiformi di contenimento dell’ibridazione tramite neutralizzazione del

potenziale riproduttivo (ossia rimozione riproduttiva) di ibridi certi, da attuarsi mediante cattura, sterilizzazione e rilascio.

- La Regione Lazio non ha mai realizzato interventi di questo tipo, che potrebbero invece risultare necessari ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla Convenzione di Berna e dalla Direttiva Habitat.
- Ai fini delle azioni di contrasto all'ibridazione, attualmente non normate a livello nazionale, la Regione Lazio ritiene opportuno fare riferimento alle linee guida per la gestione degli ibridi sviluppate dal progetto Life Ibrewolf (Bocci A., Boitani L., Braschi C., Ciucci P., Machetti M., Pollutri A., Romeo G., Salvatori V., 2015. Linee guida per la gestione dell'ibridazione tra lupo e cane. Documento tecnico. Progetto LIFE10NAT/IT/265 Ibrewolf).  
La valutazione della necessità di eseguire interventi e la loro pianificazione e attuazione sono processi talmente complessi e articolati da rendere indispensabile il supporto di soggetti che di routine affrontano processi di questo tipo.  
Infine la Regione Lazio, pur avendo al suo interno (aree protette regionali e Direzione Capitale naturale) figure tecniche che da anni si occupano di monitoraggio del lupo e di interventi attivi di conservazione (antibracconaggio, recupero di soggetti in difficoltà, prevenzione dei danni al bestiame e dialogo con gli allevatori ecc.), non ha le competenze specialistiche e le strutture necessarie per svolgere tali interventi.
- Negli ultimi cinque anni il PNATE e il PNGSML, attraverso il progetto LIFE M.I.R.CO-Lupo - LIFE13/NAT/IT/000728, hanno scelto di utilizzare le linee guida del succitato Life Ibrewolf e di intervenire nel contrasto all'ibridazione attraverso la neutralizzazione del potenziale riproduttivo di ibridi certi e il loro rilascio in natura sviluppando l'azione CI denominata "Cattura, sterilizzazione e rilascio in natura degli ibridi". Hanno così acquisito una capacità di *decision making* sugli interventi di contrasto all'ibridazione unica al momento in Italia, hanno maturato una solida esperienza nelle attività di campo e hanno infine sviluppato un know-how potenzialmente ad altissima replicabilità.
- La Regione Lazio, il PNATE e il PNGSML intendono dunque collaborare alle seguenti azioni:
  - pianificazione, realizzazione e successivo follow up di interventi puntiformi e a scala locale di cattura, sterilizzazione e rilascio di individui ibridi tra lupo e cane;
  - formazione del personale regionale con trasferimento di conoscenze dal personale dei parchi nazionali al personale della Direzione Capitale naturale, parchi e aree protette e delle aree protette e attività pratiche di simulazione o attuazione di interventi sopra menzionati.
- L'accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii. si configura come lo strumento procedurale più efficace per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune alle amministrazioni sottoscrittrici quale è la conservazione del lupo, anche allo scopo di superare possibili approcci non coerenti alla soluzione del problema conseguenti alla frammentazione delle competenze tra diversi soggetti amministrativi.
- Il trasferimento e la replica verso un contesto di area vasta delle soluzioni gestionali più efficaci per minimizzare gli effetti negativi dell'ibridazione, soluzioni attentamente valutate e concretamente sperimentate nel corso del Life M.I.R.CO-Lupo, rappresentano una necessità in ragione della portata e della dimensione territoriale che la minaccia "ibridazione" rappresenta per la conservazione del lupo.
- Nell'attesa di indirizzi gestionali su scala nazionale, facilitare un processo decisionale partecipato e allargato alle componenti istituzionali e sociali sulla gestione degli ibridi, in generale, sulla definizione di ibrido operativo e sulla loro rimozione riproduttiva, che risponde essenzialmente a considerazioni di carattere biologico (territorialità del lupo e annessi fenomeni di dispersal) e sociale (accettabilità delle misure gestionali), rappresenta un elemento essenziale per

l'approvazione e la condivisione di un protocollo decisionale e un protocollo operativo per la gestione locale del problema.

- L'articolo 15, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i., "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune». Lo stesso articolo, al comma 2 bis, prevede nei suddetti accordi l'obbligo della sottoscrizione con firma digitale.
- Con determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010 "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione, ha osservato che l'art. 15 della 241/1990 prefigura la possibilità per le pubbliche amministrazioni di svolgere azioni coordinate e complementari che sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, ai fini del conseguimento di un risultato comune che costituisca un servizio a favore dell'intera collettività. Ciò è possibile quando siano soddisfatti i seguenti criteri:
  - lo scopo del partenariato consiste nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli enti sottoscrittori;
  - l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un interesse pubblico comune alle parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato;
  - gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese sostenute e non i pagamenti di corrispettivi.
- L'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" stabilisce che «un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
  - l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
  - le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».
- Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano, per gli effetti del succitato art. 5 d. lgs. 50/2016, di svolgere sul mercato aperto meno del 20% delle attività oggetto del presente accordo.
- Le parti dichiarano che la conoscenza della presenza e della prevalenza degli ibridi lupo x cane nel territorio regionale è necessaria per la conservazione del lupo, nello specifico per delinearne lo status genetico e per pianificare e attuare interventi di contrasto all'ibridazione, laddove ritenuti opportuni. La conservazione del lupo si inquadra nella tutela della biodiversità, che è uno degli obiettivi istituzionali comuni affidati dal legislatore alle parti.
- Le parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall'ANAC, intendono pertanto realizzare in forma coordinata le attività oggetto del presente accordo, che rispondono a un pubblico interesse.
- L'articolo 133, lett. a), n. 2) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### ART. 1

#### (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

### ART. 2

#### (Oggetto)

L'accordo ha come oggetto la collaborazione tra la Regione Lazio, il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Lagna e il Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano per il trasferimento e l'avvio della replicabilità sul territorio della Regione Lazio della rimozione riproduttiva degli ibridi quale soluzione gestionale per minimizzare gli effetti negativi dell'ibridazione lupo x cane nella conservazione del patrimonio genetico della specie Lupo.

### ART. 3

#### (Durata e decorrenza)

L'accordo vale dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021, fatto salvo il diritto anche solo di una parte a recedere anzitempo ai sensi dell'art. 11.

L'accordo potrà essere oggetto di proroga concordata in forma scritta tra le parti sulla base di adeguate motivazioni e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle attività, ferme restando le pattuizioni assunte.

### ART. 4

#### (Compiti delle parti e modalità di svolgimento delle attività)

Ciascuna parte si impegna a svolgere le attività di propria competenza secondo i seguenti punti.

A. Adempimenti a carico del PNATE e del PNGSML, concordati con la Regione Lazio.

Il PNATE e il PNGSL si impegnano a:

A.1 formare il personale delle aree protette e della Direzione Capitale Naturale, parchi e aree protette della Regione Lazio su:

- a) predisposizione dell'iter amministrativo di autorizzazione alla cattura di lupi ed ibridi, alla captivazione temporanea dei presunti ibridi e alla sterilizzazione degli ibridi accertati;
- b) strategie di campionamento, tecniche di monitoraggio e protocolli applicativi delle tecniche di monitoraggio al fine della stima della proporzione di ibridi nelle popolazioni locali di lupo;
- c) pianificazione, organizzazione e realizzazione di interventi di cattura di lupi ed ibridi;
- d) attrezzatura, materiali e soluzioni logistiche indispensabili per applicare la neutralizzazione del potenziale riproduttivo di ibridi lupo x cane;
- e) competenze e qualifica professionale del personale incaricato delle operazioni di cattura, captivazione dei presunti ibridi e sterilizzazione degli ibridi accertati.

A.2 mettere a disposizione, limitatamente alla fase di avvio della replica nel territorio della Regione Lazio della soluzione gestionale inerente la rimozione riproduttiva degli ibridi lupo x cane, il personale qualificato, l'attrezzatura indispensabile per attivare le sessioni di cattura nonché i mezzi per il trasporto e i recinti per la captivazione temporanea di presunti ibridi catturati nel territorio laziale. In particolare verranno messe a disposizione tutte le attrezzature ed i mezzi necessari (dispositivi di cattura e di immobilizzazione meccanici, automezzi, casse di trasporto etc.) e materiali di consumo (farmaci, materiale sanitario monouso, nutrimento per i soggetti ibridi stabulati temporaneamente, etc.).

A.3 supporto e consulenza in fase di interpretazione delle informazioni sull'ibridazione collezionate dalla Regione Lazio in attività di monitoraggio di base e analisi genetiche che saranno attuate nel periodo di validità del presente accordo.

A.4 supportare la Regione Lazio nelle attività di informazione e sensibilizzazione sui risultati attraverso attività di consulenza su obiettivi, strategia e strumenti di comunicazione; eventuale partecipazione diretta da parte del personale dei parchi nazionali sottoscrittori ad eventi di informazione e sensibilizzazione organizzati dalla Regione Lazio sul proprio territorio.

B. Adempimenti a carico della Regione Lazio, concordati con il PNATE e il PNGSML.

La Regione Lazio si impegna a:

B.1 informare costantemente le parti sui risultati del monitoraggio di base e del survey genetico, in particolare nel caso di rilevamento di individui con caratteri fenotipici anomali e individui risultati ibridi certi dalle apposite analisi genetiche.

B.2. informare costantemente le parti sul monitoraggio post-rilascio degli animali catturati.

B.3 facilitare nel miglior modo possibile la logistica per la realizzazione degli interventi di campo e delle attività di formazione e di trasferibilità della soluzione gestionale in argomento.

B.4 promuovere l'attivazione di azioni e programmi a lungo periodo finalizzati alla mitigazione degli effetti negativi dell'ibridazione lupo x cane.

B.5 promuovere attività di informazione e sensibilizzazione sul tema dell'ibridazione e del vagantismo canino.

#### ART. 5

(Costi)

La Regione Lazio contribuirà alla spesa sostenuta dal PNATE e dal PNGSL con l'importo di 20.000,00 (ventimila/00) € a titolo di ristoro. Nella composizione della spesa complessiva sono inclusi:

- il valore, il consumo e l'usura dei beni, delle attrezzature e dei mezzi, necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo insieme al costo della loro manutenzione, al costo dell'uso di strutture intese come luoghi fisici con la relativa attrezzatura,
- il costo della forza lavoro, ossia del personale direttamente coinvolto nelle attività.

Il contributo erogato dalla Regione Lazio a favore del PNATE e del PNGSL si configura come operazione fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi degli articoli 1 e 4 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche ed integrazioni.

#### ART. 6

(Modalità e termini di pagamento)

La Regione Lazio si impegna ad erogare il contributo convenuto per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4 con la seguente modalità: unica tranche pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) a ciascun ente parco alla sottoscrizione del presente accordo.

#### ART. 7

(Referenti)

Ciascuna delle parti nominerà un referente dell'attuazione del presente accordo.

#### ART. 8

(Obblighi delle parti)

Le parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, saranno rispettate per il proprio personale le norme vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie.

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

#### ART. 9

##### (Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati delle attività svolte in attuazione del presente accordo e le relazioni in esso prodotte sono di proprietà comune delle parti, che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

Tali risultati non potranno essere ceduti, comunicati o divulgati a terzi né potranno essere oggetto di pubblicazioni senza la preventiva comunicazione alla controparte.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente fare riferimento al presente accordo.

#### ART. 10

##### (Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo, unicamente per le finalità ad esso connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

#### ART. 11

##### (Recesso)

Le parti possono recedere dal presente accordo per inadempienza della controparte, per mancanza di disponibilità economica o per il venir meno dell'interesse pubblico, mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento eseguite.

#### ART. 12

##### (Spese ed oneri fiscali)

Il presente accordo sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Il presente accordo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche, con spese a carico della parte richiedente.

#### ART. 13

##### (Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente accordo, le parti eleggono il proprio domicilio come di seguito indicato: il PNATE in Via Comunale 23, Fivizzano (Fraz. Sassalbo) (MS); il PNGSL in Via del Convento, snc, Assergi (AQ); la Regione Lazio in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 212, Roma.

#### ART. 14

##### (Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

## ART. 15

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

## ART. 16

(Firma e registrazione)

Il presente accordo viene firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate.

Una volta firmato, l'accordo è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 99 comma 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. I, e ss. mm. ii.

Regione Lazio

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Il Direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette (Regione Lazio)

Dr. Vito Consoli

Il Direttore del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano

Dott. Giuseppe Vignali

Il Presidente del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Avv. Tommaso Navarra